

RAFFRONTO

<p>Legge Regionale n. 17 del 21 dicembre 2005. Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo.</p>	<p>Proposta di legge n. 92/XI[^] di iniziativa della Giunta regionale, recante: "Modifiche all'art. 14 della legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)". - Art.2</p>
<p>(...)</p>	
<p>Art. 14 <i>Norme di salvaguardia.</i></p>	<p>Art. 14 <i>Norme di salvaguardia.</i></p>
<p>1. Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2. Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate o comunque rinnovate:</p>	<p>2. Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate o comunque rinnovate:</p>
<p>a) concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale:</p>	<p>a) concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale marittime stagionali:</p>
<p>1) a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2) per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>b) in favore di titolari di concessioni turistico-balneari:</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>1) concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture, al fine di esercitare attività economico-commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'<u>articolo 9, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1</u> (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria), sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; il rilascio della licenza demaniale marittima suppletiva per il mantenimento delle strutture balneari per l'intero anno è, in ogni caso, subordinato all'autorizzazione paesaggistica di cui all'<u>articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004</u>, al <u>D.P.R. n. 31/2017</u> nonché a tutte le autorizzazioni i permessi, le intese, i nulla osta prescritti dalla legge;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2) concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, senza variazione del fronte mare concesso;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3) concessioni demaniali marittime stagionali dell'area "interposta" o "interclusa" tra le strutture di servizio poste a monte dell'arenile e la zona a valle adibita alla posa di ombrelloni e sdraio, nonché dell'area a monte della medesima concessione, fino al limite del confine demaniale o della viabilità, per la mera posa di ombrelloni e sdraio, giochi, verde, parcheggi, senza alcuna realizzazione di opere. Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale per il contenimento del virus da Covid-19, sono autorizzate, nei limiti della superficie soleggiata oggetto di concessione, modifiche alle strutture coperte o ombreggianti annesse agli stabilimenti balneari nella misura massima del 30 per cento e, comunque, non oltre i 100 metri quadrati, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato A, punto A.17, del <u>D.P.R. 31/2017</u>. Le disposizioni di cui al presente numero 3) restano valide e applicabili, sia in assenza che in presenza di PCS approvato, esclusivamente per la stagione estiva 2020 ⁽¹⁵⁾;</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>c) in favore di titolari di concessioni turistico-balneari, concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge, nonché ai fini del potenziamento e del miglioramento della qualità dei servizi che non comportino un aumento di superficie coperta superiore ai 15 metri quadrati.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. Fino all'entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del Codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>(...)</p>	